



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 153 del 22/11/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

31) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GDC PONTE DI NONA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.68 SGS DEL 31/10/2024 (Gara: GDC PONTE DI NONA – URBETEVEVERE CALCIO del 13/10/2024 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

32) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OTTAVIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PORCELLI GIUSEPPE PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POLITANO ANDREA PER 3 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE PALONI ANDREA PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 5/11/2024
(Gara: POMEZIA CALCIO 1957 – OTTAVIA del 3/11/2024 – Campionato Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Porcelli Giuseppe e del calciatore Paloni Andrea, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, in relazione alla rimanente decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

33) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ W3 MACCARESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 E N.1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.28 SGS DEL 31/10/2024
(Gara: ACADEMY SANTA MARINELLA – W3 MACCARESE del 27/10/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, applicando altresì alla società W3 Maccarese la sanzione ulteriore della diffida di esclusione dal Campionato.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

34) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL CITTA DEI PAPI CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'EMILIA EMANUELE PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.14 C5 DEL 7/11/2024
(Gara: REAL CITTA DEI PAPI CALCIO A 5 – SPORT ED EVENTI TORRICE del 1/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

35) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI ZAGAROLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCARAMELLA FRANCESCO FINO AL 9/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.82 SGS DEL 30/10/2024

(Gara: EVENTI FUTSAL – CITTA DI ZAGAROLO del 27/10/2024 – Campionato Under 15 C5 Eccellenza Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

36) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CANTALICE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PEZZOTTI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 5/11/2024

(Gara: CANTALICE – POGGIO MIRTETO CALCIO del 3/10/2024 – Campionato Promozione)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

37) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS SORA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE MARZIALE PAOLO FINO AL 3/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.14 C5 DEL 7/11/2024

(Gara: M.B. FOOTBALL SCINTILLA – VIRTUS SORA CALCIO A 5 del 1/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del dirigente Marziale Paolo nell'inibizione fino al 20/12/2024.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

38) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL GAVIGNANO PONZANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOCELLI MATTIA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 7/11/2024

(Gara: REAL GAVIGNANO PONZANO – CASPERIA del 3/11/2024 – Campionato Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

39) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTECELIO 1964, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OTTAVIANI ANDREA FINO AL 14/03/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.128 LND DEL 8/11/2024

(Gara: BELLEGRA 1962 – MONTECELIO 1964 del 6/11/2024 – Coppa Italia Promozione)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

40) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PALOCCO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISILLI MATTIA PER 11 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 5/11/2024

(Gara: NUOVA PESCIA ROMANA 2004 – PALOCCO del 3/11/2024 – Campionato Promozione)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Pisilli Mattia a 6 gare.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

41) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL.CASTEL MADAMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FERRERI DAMIANO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 7/11/2024
(Gara: ALBULA – POL.CASTEL MADAMA del 3/11/2024 – Campionato Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

42) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LODIGIANI CALCIO 1972, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALERMO SIMONE PER 5 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE RUIZ ALONSO LUCA PER 3 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE PALOMBI CRISTIANO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 5/11/2024
(Gara: LODIGIANI CALCIO 1972 – MONTESPACCATO S.R.L. del 3/11/2024 – Campionato Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
rilevato che la società non ha dato seguito al preannuncio di reclamo ritualmente inviato,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 22 novembre 2024

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato